

Comunicazione del Conservatore n. 2/2016

Comunicazione socio unico o ricostituzione pluralità dei soci nelle S.R.L.: precisazioni modalità di deposito e data effetto

Come da istruzioni operative "approvate dal Tavolo di confronto composto dai notai e Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia" è consentito il deposito della comunicazione di socio unico/ricostituzione della pluralità dei soci anche nelle more dell'iscrizione dell'atto di trasferimento quote (che deve quanto meno essere stato depositato), indicando una data "provvisoria" che poi l'ufficio, ferma restando la sequenza logica dell'efficacia dei due passaggi, modificherà quando sarà conosciuta quella corretta. Nel Modulo S2 cioè è possibile indicare quale data atto la data di trasmissione al registro delle imprese dell'atto di trasferimento di partecipazioni; il locale ufficio del registro delle imprese si riserva di correggere tale data inserendo la data di iscrizione dell'atto di trasferimento.

Pertanto in caso di **trasferimento di partecipazioni** a vario titolo (es. vendita, permuta, donazione, conferimento, ecc.) e di **atti od operazioni straordinarie** relative ai soci che siano società (es. fusioni, scissioni, conferimenti o cessioni di azienda che contengano partecipazioni ecc.) il **deposito** della suddetta comunicazione, che, comunque, deve avvenire entro il termine di 30 gg. dalla variazione della compagine sociale (art. 2470 c.c. comma 7), può essere effettuato, anche a cura del notaio all'uopo incaricato, immediatamente dopo il deposito dell'atto che determina il trasferimento delle partecipazioni senza necessità di attendere la relativa iscrizione.

In caso di **operazioni sul capitale** (es. aumento sottoscritto da terzi, azzeramento e ricostituzione da parte di compagini sociali diverse dall'originaria, recesso con liquidazione della partecipazione mediante riduzione del capitale ecc.) anche quali conseguenze di operazioni straordinarie (es. fusioni e scissioni con concambio), il **deposito** della comunicazione di socio unico/ricostituzione della pluralità dei soci può essere effettuato, anche a cura del notaio all'uopo incaricato, unitamente al deposito dell'atto che determina la variazione della compagine sociale.

Si riporta il link della pagina del consiglio del notariato al quale è possibile collegarsi per ulteriori informazioni e/o chiarimenti: http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/prassi-registro-imprese/prassi_18.aspx.

Varese, 16 febbraio 2016

Il Conservatore
Giacomo Mazzarino

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82